



COMUNE DI CURSI

c.a.p. 73020

PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87 del Reg.	OGGETTO: DELIBERA DI G.C. N. 23/2020 “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020 – 2022, RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE. DETERMINAZIONI”. INTEGRAZIONE PER VERIFICA NUOVO LIMITE DI SPESA EX D.M. DEL 17.03.2020.
Data 12/10/2020	

L'anno 2020 il giorno 12 del mese di OTTOBRE alle ore 13:00 in Corsi, convocata previ avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Per quanto concerne la regolarità tecnica
Esprime parere: Favorevole
Data 08/10/2020
Il responsabile del Servizio interessato
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

	Presente	Assente
1 MELCORE Antonio	Si	
2 IACOVAZZI Maria Crescenza	Si	
3 BARONE Daniele	Si	
4 FRISULLO Ilaria	Si	
5 CHILLA Emanuela	Si	

Per quanto concerne la regolarità contabile
Parere: Favorevole
Data 08/10/2020
Il responsabile di ragioneria
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

Presiede il Sig. Dott. Antonio MELCORE IL SINDACO
Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Paolo PALLARA.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 17/04/2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 17/04/2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

PRESO ATTO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

RICHIAMATA la propria deliberazione di G.C. n. 23 del 02.03.2020, immediatamente eseguibile, relativa alla approvazione del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022 regolarmente corredata dei pareri tecnici e del parere del revisore unico riportato nel verbale n. 19/2020, come richiesto dalla normativa all'epoca vigente;

PRESO ATTO della modifica dei parametri di riferimento in merito al tetto di spesa del personale degli enti locali, come norma dal D.M. del 17.03.2020;

RILEVATO CHE:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

VISTI:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#);

- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che al comma 1 recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RILEVATO che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

VISTO il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

RILEVATO che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Personale n. 237 del 07.10.2020 con la quale è stato determinato il limite di spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2020, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, pari a € 654.771,09 ;

VISTO il testo dell'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: *“5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità,*

fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.”

VISTO l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.*"

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 23 del 02.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "*Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 – 2022, rideterminazione della dotazione organica e ricognizione annuale eccedenze. Determinazioni.*";

RAVVISATA la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022, ed il relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo oggi vigente, ad integrazione della deliberazione di G.C. sopra richiamata;

RICORDATO che:

- sulla base del Decreto del Ministro dell'Interno del 24 luglio 2014 nel triennio 2014/2016, il rapporto tra dipendenti e popolazione è il seguente: municipi con popolazione compresa tra 1.000 e 1.999 abitanti: 1/123; tra 2.000 e 2.999 abitanti: 1/137; tra 3.000 e 4.999 abitanti: 1/143; tra 5.000 e 9.999 abitanti: 1/151;

- il rapporto tra dipendenti a tempo indeterminato e popolazione residente nel Comune di Corsi è inferiore a quello previsto per gli enti dissestati;

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore Economico-finanziario e Personale, con la propria firma in calce sul presente atto, attesta che l'ente rispetta assolutamente i parametri relativi al rapporto personale/popolazione come da decreto di riferimento per gli enti in stato di dissesto, anzi il Comune di Corsi ha un rapporto molto inferiore a quello consentito agli enti in dissesto;

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2019 questo Ente ha proceduto:

- alla modifica della macrostruttura dell'Ente mediante l'accorpamento di alcuni Settori e uffici, in seguito alla cessazione dal servizio di diversi dipendenti nel corso del 2020;
- alla assunzione a tempo determinato e parziale a seguito di pubblica selezione di n. 1 istruttore direttivo amministrativo/contabile part-time 18h presso il Settore Economico-finanziario- Ufficio Tributi;

ATTESO che nel triennio 2020-2022 l'Amministrazione, continuerà a prevedere una riorganizzazione di tutti i Settori e relativi uffici, fatta salva l'ipotesi concreta di innalzamento dell'orario settimanale delle figure attualmente a part time, almeno fino ad una concreta situazione di riequilibrio gestionale con particolare riferimento ai flussi di cassa;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Personale n. 237 del 07.10.2020, con la quale è stata effettuata una ricognizione delle spese di personale 2018 e quantificato in € 654.771,09 il limite di spesa di personale per l'anno 2020, ai sensi delle attuali disposizioni normative;

RICHIAMATO l'art. 3 rubricato "Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione" della L. 56 del 19 giugno 2019 il quale prevede al comma 8:

8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

VISTA la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 ed il relativo piano occupazionale, predisposti dal responsabile del servizio finanziario-personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione, come riportato nelle propria deliberazione n. 23 del 02.03.2020 e che qui si richiama e conferma;

CONSIDERATO che tutti i mutamenti intervenuti e su richiamati e le necessità organizzative formulate dai diversi Settori risultano di notevole importanza per un ente delle dimensioni del Comune di Corsi e che, pertanto, oltre a procedere all'approvazione della programmazione relativa ai fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022, anche alla conseguente rimodulazione della dotazione organica, che tenga conto dei fabbisogni programmati, dei collocamenti a riposo, delle necessità organizzative e delle eventuali mobilità

DATO ATTO infine che con deliberazione della Giunta comunale n. 224 del 12/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2020-2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d. Lgs. n. 198/2006;

DATO ATTO che la bozza della presente proposta di deliberazione e dell'aggiornamento al Piano triennale sarà stata trasmessa alla R.S.U. aziendale e ai rappresentanti territoriali;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

RICHIAMATO l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

VISTO il proposito il parere acquisito in atti, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006 e con i nuovi limiti in materia di spesa del personale per i quali si sta deliberando nuovamente nella materia;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla competenza dell'organo deliberante;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

Tutto ciò premesso,

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

1. **DI INTEGRARE** la deliberazione di G.C. n. 23 del 02.03.2020 con la presente deliberazione al fine di dare atto del rispetto dei limiti di spesa come oggi fissati dalla normativa di cui al D.M. del 17.03.2020 che, a partire dal 20.04.2020, impone nuovi tetti di spesa e nuove modalità di calcolo della spesa del personale nel suo complesso;
2. **DI DARE ATTO** che l'effettiva realizzazione del piano triennale e della dotazione organica, che qui si confermano nella loro composizione come da deliberazione precedente G.C. n. 23/2020, rimane condizionata alla verifica del rispetto dei tetti di spesa vigenti ed alla copertura finanziaria della spesa, da effettuare all'atto dell'adozione dei relativi provvedimenti, nonché al rispetto delle norme vigenti al momento dell'assunzione stessa;

3. **DI PRENDERE ATTO** della determinazione n. 237 del 07.10.2020 con cui il Responsabile del Settore Economico-finanziario e Personale ha fissato i nuovi parametri di spesa dell'ente dichiarando come già dal 2021 la programmazione 2020/2022 dell'ente in materia di personale dipendente sarà perfettamente rispettosa dei nuovi limiti, come da tabella (Allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **DI RISERVARSI** la possibilità di modificare in qualsiasi momento il piano triennale dei fabbisogni di personale approvato con il presente atto, qualora si verificassero mutamenti del quadro normativo e, comunque, secondo le necessità dell'Ente;
5. **DI TRASMETTERE**, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, la presente deliberazione, ad integrazione della precedente n. 23/2020, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 – 2022 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;
6. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Economico-finanziario e Personale di curare tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente atto;
7. **DI DICHIARARE**, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 – comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio MELCORE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune di Corsi in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Corsi, 14/10/2020

IL MESSO COMUNALE

F.to Umberto D'AUTILIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Corsi.

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Corsi, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Benvenuto BISCONTI